



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata, mediante il ricorso a sistemi telematici di negoziazione, per **l'affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria**, occorrente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
(CIG 85518211F1)

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO	- 3 -
ART. 2 – QUANTITATIVI	- 3 -
ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	- 3 -
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	- 4 -
ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	- 4 -
ART. 6 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	- 6 -
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO	- 6 -
ART. 8 – ORDINATIVO E CONSEGNA	- 7 -
ART. 9 – IMPORTO DEL CONTRATTO	- 8 -
ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- 8 -
ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	- 8 -
ART. 12 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- 9 -
ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	- 9 -
ART. 14 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	- 9 -
ART. 15 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	- 11 -
ART. 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE.....	- 13 -
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	- 13 -
ART. 18 - SUBAPPALTO	- 13 -
ART. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO	- 15 -
ART. 20 – SICUREZZA E DUVRI	- 15 -
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	- 16 -
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA.....	- 17 -
ART. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	- 18 -
ART. 24 – PENALI ED INADEMPIMENTI	- 18 -
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	- 19 -
ART. 26 – RECESSO.....	- 20 -
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	- 20 -
ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	- 21 -
ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	- 22 -
ART. 30 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.....	- 22 -
ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	- 23 -
ART. 32 – NORMA DI CHIUSURA.....	- 24 -

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto hanno ad oggetto l'affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze delle varie strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito, "APSS"). L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 2 – QUANTITATIVI

1. APSS ha individuato un insieme di prodotti destinato a soddisfare le principali esigenze di materiale di cancelleria per le diverse strutture aziendali per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. I quantitativi previsti sono indicati nel Capitolato Tecnico.
2. I suddetti quantitativi si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno biennale di APSS calcolato sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze; pertanto, i medesimi non saranno vincolanti e potranno subire variazioni – fermi restando i prezzi unitari offerti -, in base alle esigenze di APSS e con oscillazioni nel limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo l'operatore economico possa rivendicare il diritto a particolari compensi o indennità di sorta.
3. Tali quantitativi, necessari per la predisposizione dell'offerta e riportati nel Capitolato Tecnico e nel "Modello di Offerta economica", sono presunti e non impegnativi per APSS. Pertanto, le esigenze di APSS relativamente ai prodotti oggetto di fornitura verranno comunicate di volta in volta mediante l'invio di appositi ordini. APSS si riserva, inoltre, la possibilità di acquistare quantitativi diversi da quelli indicati.
4. APSS si riserva altresì la possibilità di acquistare ulteriori prodotti anche non ricompresi tra quelli indicati nel Capitolato tecnico, qualora si manifestasse la necessità nel corso del rapporto contrattuale, ai quali verrà applicata la percentuale di sconto sul listino indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Il materiale offerto dovrà essere della migliore qualità e rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Le specifiche della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che integra quanto previsto dal bando Me-Pat "*Carta, cancelleria e materiale per ufficio*". Ciascuna delle specifiche ivi riportate sono da intendersi come requisiti minimi ed inderogabili della fornitura richiesta e,

pertanto, il mancato rispetto di detti requisiti comporta l'esclusione dell'offerta. In particolare si fa presente che:

- ove indicata la marca di riferimento preceduta dalla dizione "tipo", gli articoli di cancelleria proposti (se di marca diversa) dovranno essere in possesso delle medesime caratteristiche tecniche di quelli della marca di riferimento indicata;
 - negli altri casi, gli articoli offerti dovranno essere "originali" della marca e del modello indicati.
3. L'offerente dovrà, in ogni caso, indicare la marca ed il modello dei prodotti offerti, al fine di poter verificare l'idoneità dei prodotti stessi.
 4. L'Appaltatore deve garantire le attività di trasporto e consegna dei prodotti ordinati.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziali come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione di sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. Oltre al materiale indicato, l'Appaltatore è tenuto alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o sostituzione di quelli specificamente richiesti.

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la **Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2**, *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge*

provinciale sui lavori pubblici 1193 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.;

- il **DLgs 18 aprile 2016, n. 50**, "*Codice dei contratti pubblici*", per quanto applicabile;
- il **D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49**, "*Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione>>*";
- il **DLgs 9 aprile 2008, n. 81**, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la **Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23**, "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*" e ss.mm. e il **D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.**, "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"* e ss.mm., per quanto applicabili;
- la **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e ss.mm.;
- il **DLgs 6 settembre 2011, n. 159**, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e ss.mm.;
- la **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.;
- il **Regolamento Europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), il **DLgs 30/06/2003, n. 196**, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) 2016/680 e il **DLgs 18/05/2018, n. 51**, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali,*

nonché, alla libera circolazione di dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

– le norme del **codice civile**.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un' esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, DLgs n. 50/2016;
2. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica;
 - b) l'offerta economica dell'Appaltatore;
 - c) altri eventuali allegati.
3. Ai fini della stipula del contratto, all'Appaltatore sarà richiesto di presentare la necessaria documentazione.
4. Ai fini del contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.
5. Eventuali sostituzioni di Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.
6. Le spese contrattuali, se dovute, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata biennale a decorrere dalla data indicata in sede di stipula.

2. Ove sussistano ragioni d'urgenza, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, DLgs 50/2016. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga verrà adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC.

ART. 8 – ORDINATIVO E CONSEGNA

1. La consegna dei prodotti dovrà avvenire in più soluzioni a seguito dell'emissione di ordinativi d'acquisto, in relazione alla durata della fornitura, secondo le esigenze di APSS, fermo restando l'importo totale della fornitura.
2. L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.
3. La consegna delle merci ordinate si considera avvenuta all'atto della consegna della merce stessa presso il magazzino destinato, come attestata da sottoscrizione, data ed ora apposte sui documenti di trasporto e consegna.
4. La consegna del materiale dovrà avvenire presso il magazzino indicato nell'ordinativo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello della data dell'ordinativo, durante l'orario di lavoro, salvo casi documentati di forza maggiore non imputabili a responsabilità dell'Appaltatore. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa di APSS.
5. In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali dalla comunicazione.
6. L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore da responsabilità per vizi apparenti e/o occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 10 (dieci) giorni naturali dalla comunicazione.
7. Il materiale ordinato deve essere accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e della qualità del prodotto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo

d'acquisto.

8. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo, atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possono pregiudicarne il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.
9. Il quantitativo dei prodotti indicati nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario, indipendentemente dai formati standard previsti dall'Appaltatore.

ART. 9 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato e del successivo contratto, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende il costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che deve essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
2. La fornitura si intenderà a misura, pertanto i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo dei prodotti acquistati per gli importi unitari offerti nel Me-PAT.
3. I prezzi indicati nell'offerta dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP - Responsabile unico del procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, il quale controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel Dirigente *pro tempore* del Servizio Logistica.

ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

ART. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. n. 2/2016.

ART. 14 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
2. Il pagamento della prestazione regolarmente eseguita e per la quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il tesoriere di APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto di eventuali subappaltatori e previa verifica della regolarità della prestazione svolta. Qualsiasi pagamento inerente al contratto in oggetto della presente procedura, rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto corrente da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità ed il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto all'APSS congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare ad APSS entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste dalla stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dall'APSS secondo quanto disposto dall'art. 24, rubricato "Risoluzione del contratto", del presente Capitolato.

3. In caso di contestazioni relative all'ammontare del pagamento richiesto, APSS provvederà a corrispondere all'Appaltatore nel termine di cui sopra, la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate. I termini indicati sono sospesi, nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare e ripartiranno al momento della nuova trasmissione.
4. La fatturazione dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero ed alla data dell'ordine di APSS, nonché, al codice CIG. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. **9RXQPU**. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "*scissione dei pagamenti*", così come disposto dall'art. 2 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii..
5. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la PA, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato di cui al formato descritto nell'allegato A) al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo di Gara (CIG), i dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che l'APSS comunica in occasione dei singoli ordinativi); tali dati, se non già noti, vengono comunicati all'Appaltatore per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta

dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte di APSS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8. In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, APSS paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
10. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 15 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24, rubricato “Penali ed inadempimenti”.

3. APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
4. I prodotti devono pervenire al magazzino di APSS, secondo quanto riportato nell’ordine, in perfetto stato di conservazione.
5. La presa in consegna dei beni forniti non costituisce accettazione definitiva della fornitura. In caso di impossibilità di procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con “riserva di successivo controllo”. La firma apposta per l’accettazione della merce non esonera l’Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
6. Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio o difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta all’Appaltatore, che dovrà sostituirla, entro 10 (dieci) giorni naturali dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di APSS.
7. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di APSS, quest’ultima avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all’Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, le penali di cui all’art. 24 “Penali ed inadempimenti” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
8. Il materiale in eccedenza e/o non conforme e/o contestato, anche se tolto dall’imballaggio originale, dovrà comunque essere ritirato dall’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla contestazione scritta, concordando con APSS le modalità di ritiro; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all’Appaltatore.
L’Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, scaduti i 10 (dieci) giorni di deposito garantiti.
9. In ogni momento potrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche indicate dall’Appaltatore.
10. Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, APSS ne darà comunicazione

all'Appaltatore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

ART. 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP n. 2/2016, APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e ss.mm.ii..
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad APSS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per APSS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso APSS, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 26 della LP n. 2/2016 e, per quanto applicabile, dall'art. 105 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente nel caso in cui l'Appaltatore

abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del DLgs n. 50/2016.

ART. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza, assistenza e retribuzione dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
3. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 20 – SICUREZZA E DUVRI

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché, di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a far rispettare al personale impiegato nell'appalto nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente Capitolato.

3. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesto di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parimenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

- a) I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs n. 50/2016, dalle L.P. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. n. 445/2000;
- b) Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione);
- c) I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra;
- d) Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato;
- e) I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "*Manuale di gestione degli archivi*", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti;
- f) I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea;
- g) Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it;
- h) Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP;

- i) L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it;
- j) L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

2. NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dati.

3. L'Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del DLgs n. 50/2016.
2. All'Appaltatore è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
3. La garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare

residuo, pari al 20% (venti percento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione del contratto.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto contratto, previa comunicazione all'Appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione dell'accordo, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. In caso di fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.
8. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate da APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di APSS.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto. APSS si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la trasmissione, in qualsiasi momento, della copia delle polizze suddette.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale impiegato nell'appalto; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 24 – PENALI ED INADEMPIMENTI

1. Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, nel caso l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda immediatamente

alla sostituzione della merce contestata, APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità pari all'1x1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, APSS potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta, addebitando all'Appaltatore le maggiori spese sostenute, oltre alle penalità sopra previste.
3. Nel caso si verificassero due o più ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di durata superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine stabilito, non adeguatamente giustificati dall'Appaltatore, in aggiunta all'applicazione delle penali per ritardato adempimento, APSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento ed il ristoro degli oneri che APSS dovesse sostenere a causa della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, APSS potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, rubricato "Risoluzione del Contratto", fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso o/ trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 22 del presente Capitolato.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente Capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 "Penali e inadempimenti", del presente Capitolato;
 - g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - i. ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata;
 - j. nei casi previsti dall'art. 11 "Esecuzione del contratto" e 15 "Controlli sull'esecuzione del contratto", del presente Capitolato;
 - k. violazione degli obblighi di cui all'art. 31 "Disposizioni Anticorruzione" del presente Capitolato;
 - l. nel caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsiasi natura.
4. La risoluzione non si estenderà alle forniture già regolarmente eseguite, nei limiti in cui le medesime appaiano di utilità per APSS.

ART. 26 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs n. 50/2016.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.”

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad APSS ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i Subappaltatori e i Subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica ad APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 codice civile.

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

ART. 30 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. APSS si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge dall'art. 1 L. 135/2012, qualora

accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore e nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento di APSS, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento di APSS si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento

dei danni.

5. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Si invita a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> I documenti operativi vigenti.

ART. 32 – NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.